

Assicurazione R.C.N

Natanti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Impresa che realizza il prodotto: Società Reale Mutua di Assicurazioni



Prodotto: NAUTICA REALE

DIP Aggiuntivo R.C. auto ed. 01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.977 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia, e 1.917 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari al 373% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La garanzia di Responsabilità Civile Natanti prevede sempre:

- ✓ Danni causati dal natante durante la navigazione o giacenza in acque private;
- ✓ Per i danni provocati a terra dal natante nelle operazioni di alaggio, trasporto e giacenza sulla terraferma del natante;
- ✓ Per i danni cagionati a terzi quanto il natante navighi con il solo ausilio delle vele;
- ✓ Per i danni cagionati a terzi da barche a vela durante la partecipazione a regate veliche;
- ✓ Per i danni provocati durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua relativamente agli hovercraft.

L'ampiezza dell'impegno di Reale Mutua è rapportato ai massimali RCN.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali

I massimali minimi previsti dalla normativa sono riportati nel DIP. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi previsti per legge mediante il pagamento di un premio più elevato.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Condizioni aggiuntive	Le opzioni previste nelle condizioni aggiuntive sono scegliibili dal cliente singolarmente. ✗ Attività idrosciatoria – traino di paracadute ascensionale o di deltaplano: Reale Mutua assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino di sciatori, paracaduti ascensionali e deltaplani. ✗ Attività di traino siluri e galleggianti gonfiabili: Reale Mutua assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino di siluri e galleggianti gonfiabili. ✗ Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione: l'assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Oceano Atlantico fra Oporto e Casablanca.
------------------------------	--

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. natanti obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

FURTO TOTALE O PARZIALE - INCENDIO (garanzie opzionali)

Garanzie di base	✓ FURTO TOTALE O PARZIALE: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del natante causati da furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal natante durante la navigazione, avvenuto dopo il furto o la rapina. ✓ INCENDIO: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del natante causati da incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi). L'ampiezza dell'impegno di Reale Mutua è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Eventuali franchigie o scoperti sono indicati in polizza. L'Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da: ✗ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; ✗ fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro; ✗ partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti, salvo che si tratti di gare veliche; ✗ dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi, dei dipendenti o persone alle quali sia stato affidato a qualsiasi titolo il natante; ✗ colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi. Relativamente alla garanzia Furto totale e parziale non indennizza i danni subiti dai natanti rimasti incustoditi per più di otto giorni consecutivi. Relativamente alla garanzia Incendio Reale Mutua non indennizza i danni causati da semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio. Relativamente alla garanzia di responsabilità per danni a cose di terzi o al locale utilizzato come rimessa in locazione all'Assicurato, Reale Mutua non risarcisce i danni: – a cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo; – da inquinamento o da contaminazione.

ATTI VANDALICI - CALAMITÀ NATURALI (garanzie opzionali)

Garanzie di base	✓ ATTI VANDALICI: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del natante causati da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio ✓ CALAMITÀ NATURALI: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del natante causati da: – tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta grandine, vento e cose da esso trascinate; – fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve, franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi; – terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo di € 15.000 per veicolo assicurato a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti. L'ampiezza dell'impegno di Reale Mutua è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.
-------------------------	--



Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Eventuali franchigie o scoperti sono indicati in polizza. Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da: ✗ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione ✗ fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro ✗ partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti, salvo che si tratti di regate veliche; ✗ dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi ✗ Relativamente alla garanzia "Perdita totale" Reale Mutua non indennizza i danni: – Subiti dai natanti che, senza persone a bordo, non stazionino in porto o in acque protette o non siano ricoverati in rimessa chiusa a chiave o in altri luoghi sorvegliati; – Da incendi, calamità naturali, da atti vandalici e fatti dolosi di terzi; – Causati da vizi occulti intrinseci o deficienze di manutenzione o da innavigabilità del natante; – Subiti a causa di rimorchio attivo o passivo di soccorso, salvo i casi di comprovata urgenza o necessità; – Causati da carico di persone o di cose eccedente quello per cui il natante è abilitato; – Verificatisi in occasione di uso del natante per commettere un reato; – Determinati da abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

PERDITA TOTALE (garanzie opzionali)

Garanzie di base	✓ PERDITA TOTALE: Perdita totale dell'unità da diporto assicurata che sia avvenuta: – Durante la navigazione, la giacenza in acqua, l'alaggio e il varo, in conseguenza di tempesta, naufragio, collisione, urto ed in genere di tutti gli accidenti della navigazione. – Durante la giacenza e gli spostamenti a terra in conseguenza di caduta dell'unità da diporto dall'invasatura o di incidenti stradali o ferroviari in genere. Si ha perdita totale quanto l'unità da diporto vada totalmente perduta, senza prospettive di recupero. E' equiparata a perdita totale anche il danno che comporta spese di riparazione e ripristino superiori al 75% del valore commerciale che l'unità da diporto aveva prima del sinistro. Sono comprese le spese sostenute per ritrovare o recuperare l'unità da diporto fino alla concorrenza del 20% della stessa con il massimo di € 1.000. L'ampiezza dell'impegno di Reale Mutua è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Eventuali franchigie o scoperti sono indicati in polizza. Limitazioni comuni a tutte le garanzie. Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da: ✗ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione ✗ fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro ✗ partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti, salvo che si tratti di regate veliche; ✗ semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio ✗ dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi ✗ atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio ✗ trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali ✗ Relativamente alla garanzia "Perdita totale" Reale Mutua non indennizza i danni: – subiti dai natanti che, senza persone a bordo, non stazionino in porto o in acque protette o non siano ricoverati in rimessa chiusa a chiave o in altri luoghi sorvegliati; – da incendi, calamità naturali, da atti vandalici e fatti dolosi di terzi; – causati da vizi occulti intrinseci o deficienze di manutenzione o da innavigabilità del natante; – subiti a causa di rimorchio attivo o passivo di soccorso, salvo i casi di comprovata urgenza o necessità; – causati da carico di persone o di cose eccedente quello per cui il natante è abilitato; – verificatisi in occasione di uso del natante per commettere un reato; – determinati da abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti o psicotrope.



TUTELA LEGALE (garanzie opzionali)

Garanzie di base	Garantisce le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale e per gli oneri processuali durante una causa giudiziaria connessa alla navigazione del natante. I casi assicurativi sono: ✓ controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti; ✓ difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per delitto colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza della navigazione; ✓ istanza di dissequestro del natante assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente da navigazione; ✓ istanza di modifica del provvedimento di sospensione e/o revoca della patente in conseguenza di incidente da navigazione. Il massimale si intende per sinistro e senza limite annuo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia Tutela Legale non viene prestata: ✗ Pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; ✗ Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; ✗ Per le spese di controversie per fatti dolosi dell'Assicurato; ✗ Spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; ✗ Se il natante non è coperto da assicurazione di responsabilità civile; ✗ Nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione; ✗ Se il conducente non è abilitato alla guida, nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza; ✗ Nei casi di contestazione di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza; ✗ Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive. ✗ Per fatti conseguenti da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, atti terrorismo, vandalismo, sabotaggio, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni; ✗ A fatti derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni; ✗ A fatti derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività, nonché da inquinamento non accidentale dell'ambiente; ✗ Per le controversie di natura contrattuale; ✗ All'adesione ad azioni di class action; ✗ A fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni	
--	--





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro R.C.N.: La denuncia del sinistro deve essere trasmessa all'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quanto l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Inoltre l'Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attiva per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. Si rinvia al sito www.realemutua.it per l'individuazione del centro liquidazione sinistri competente. Reale Mutua provvede alla liquidazione dei sinistri: ✓ sulla base della procedura di risarcimento il danneggiato io gli aventi diritto possono chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ✓ Sulla base della procedura di risarcimento del terzo trasportato per i danni subiti dal trasportato a bordo del natante assicurato entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei natanti coinvolti nel sinistro. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell'Impresa di assicurazione del natante sul quale era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei natanti coinvolti nel sinistro. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell'Impresa di assicurazione del natante sul quale era a bordo con le modalità previste dal Codice delle Assicurazioni private. ✓ In caso di sinistro avvenuto con natante non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento va indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Denuncia di sinistro per le garanzie diverse da R.C.N.: La denuncia di sinistro, deve essere trasmessa all'intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quanto l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Gestione da parte di altre imprese: Nell'ambito della Sezione Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG SE. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, a cui l'Assicurato può inoltrare la relativa denuncia. Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione di Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto.
Obblighi dell'impresa	Reale Mutua è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati: per i sinistri con soli danni a cose: – Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa; per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: – entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Reale Mutua è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione; anche nel caso in cui il danneggiato non accetti l'offerta Reale Mutua è tenuta a corrispondere la somma offerta, imputata nella liquidazione definitiva del danno. – Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Reale Mutua è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell'eventuale liquidazione definitiva del danno, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta.





Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto è annuale e non necessita di disdetta neanche in presenza delle garanzie accessorie.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Garanzia R.C. Natanti: a chiunque pone in navigazione o giacenza in acqua un natante.

Garanzie Accessorie - Sezione Danni: al proprietario o altro soggetto che abbia interesse a proteggere il natante dai danni materiali e diretti che possono comportare la perdita o il danneggiamento dello stesso e conseguenti ai vari eventi previsti da ciascuna garanzia.

Garanzie Accessorie - Tutela legale: al proprietario del natante o altro soggetto che abbia interesse a garantirsi prestazioni di Tutela Legale a seguito di eventi connessi alla navigazione del natante.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 10,89%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Reclami all'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale"- Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoale@realemutua.it La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M.U. Traiano 18, 20149 Milano. L'impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Potrà trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it
Reclami all'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it



PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione per la conciliazione delle controversie	In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, qualora si intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.
Negoziazione assistita	In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, qualora si intenda intraprendere un'azione giudiziale dovrà essere previamente esperita la procedura di negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Reale Mutua.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ASSICURATO – Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell'Assicurato” con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Redale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA ANIA/ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI – In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori, il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni, sul sito internet www.realemutua.it. Qualora sussistano le condizioni previste dall'Accordo, l'Associazione fa compilare e sottoscrivere dall'Assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l'Assicurato conferisce mandato al conciliatore dell'Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia. ARBITRATO Nella liquidazione dei sinistri nelle garanzie Danni, Tutela Legale, Infortuni del conducente per la risoluzione di eventuali controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. FIN-NET Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO REALE MUTUA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

